

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3669

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTELLI, CAPRIA, DI DONATO, AMODEO, ANDÒ, ARTIOLI, BARBALACE, BONIVER, BREDI, CAPPIELLO, CARDETTI, CURCI, D'AMATO CARLO, DEL BUE, DELL'UNTO, DIGLIO, FERRARINI, FIAN-DROTTI, IOSSA, LODIGIANI, MANCINI GIACOMO, MASTRAN-TUONO, MAZZA, MILANI, MONTALI, MUNDO, NONNE, PIETRINI, PIERMARTINI, PIRO, REINA, ROTIROTI, SALERNO, SCOTTI

Presentata il 27 febbraio 1989

Norme per la conservazione e tutela del patrimonio faunistico

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Si va ormai affermando tra i nostri concittadini la consapevolezza dell'urgenza di predisporre misure atte a conservare e difendere il patrimonio di specie, di ecosistemi e di ambienti naturali nel nostro Paese.

Questo patrimonio insostituibile è aggredito da processi sempre più rapidi di deperimento.

Si tratta certamente di un fenomeno che ha molteplici cause, in parte già affrontate da provvedimenti del Ministero dell'ambiente, ma che non potrà essere efficacemente contrastato se non si provvederà anche a ridurre il prelievo venatorio che annualmente distrugge gran parte della fauna selvatica residente e di quella migratoria.

L'adozione di una politica di conservazione efficace, intesa cioè come gestione razionale della biosfera e delle sue risorse, consapevole dei bisogni della generazione attuale e di quelle future, richiede un buon livello di conoscenza della consistenza quantitativa delle singole specie, il loro tasso di riproduzione, la loro mortalità naturale e, laddove necessario, la loro struttura demografica. Questa necessità, che vale sia per la selvaggina stanziale che per quella migratoria, è stata peraltro riconosciuta anche dall'Unione nazionale associazioni venatorie italiane.

Per predisporre i necessari programmi di conservazione e tutela del nostro patrimonio faunistico occorre, pertanto, d'un lato predisporre raccolte di dati sulla sua

consistenza e, nel contempo, fintanto che questa analisi non sia completata, sospendere sia le attività venatorie che i ripopolamenti a fini venatori.

Tenendo conto delle necessità su esposte il presente progetto di legge dispone: all'articolo 1 che, per un periodo di 5 anni, vengano sospese l'attività venatoria e le immissioni in natura di animali allevati a fini venatori; all'articolo 2 che durante questo arco di tempo vengano effettuati censimenti della fauna selvatica stabilmente o temporaneamente presente sul territorio nazionale e che detti censimenti

vengano coordinati dall'Istituto nazionale di biologia della selvaggina; all'articolo 3 le sanzioni per i trasgressori; all'articolo 4 le misure da prendere nel caso si verificano fenomeni di sovrappopolazione di alcune specie selvatiche; all'articolo 5 l'abrogazione per la parte che regola la caccia, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed infine all'articolo 6 l'abrogazione dei primi due commi dell'articolo 842 del codice civile che permette ai cacciatori di entrare senza alcun permesso nei terreni altrui.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'attività venatoria è sospesa su tutto il territorio nazionale per la durata di cinque anni.

2. Durante detto periodo è vietata l'immissione di animali in natura, a fini venatori.

ART. 2.

1. Durante il periodo previsto dall'articolo 1 sono effettuati censimenti della fauna selvatica (mammiferi ed uccelli) stabilmente o temporaneamente presenti allo stato libero sul territorio nazionale.

2. Tali censimenti sono coordinati dall'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e sono compiuti da istituti scientifici di ricerca riconosciuti idonei da detto Istituto.

ART. 3.

1. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 5 milioni, fatta salva, limitatamente al comma 1, l'integrazione ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato del reato di cui agli articoli 624 e 625 del codice penale.

ART. 4.

1. Ove si verificano fenomeni di sovrappopolazione di specie che possano recar danno all'agricoltura o all'ambiente, i presidenti dell'amministrazione provinciale e della giunta regionale possono, di concerto tra loro, ordinare l'abbattimento dei capi sovrabbondanti, sentito l'Istituto nazionale della selvaggina, che ne determina le modalità ed il numero.

. ART. 5.

1. Sono abrogati i seguenti articoli della legge 27 dicembre 1977, n. 968: articolo 2, limitatamente all'inciso: « ai sensi del successivo articolo 12 »; articolo 3, secondo comma; articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; articolo 11, commi secondo e terzo; articoli 12, 14, 15, 16, 17; articolo 18, commi secondo e quarto; articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25; articolo 26, primo comma limitatamente alle parole: « e dalle attività venatorie », nonché alle parole: « al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 24 della presente legge », e secondo comma, limitatamente alle parole: « e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute più rappresentative »; articoli 27, 28; articolo 29, limitatamente ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo; articoli 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37.

ART. 6.

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 842 del codice civile sono abrogati.